



GIUNTA REGIONALE

Giunta Regionale d'Abruzzo

*Direzione Lavori Pubblici, Ciclo Idrico Integrato
Difesa del Suolo e della Costa e Protezione Civile
Servizio Gestione delle Acque*

L'Aquila, li 20 LUG, 2012

Prot. RA/ 170557

DC-22 Servizio Regionale del Genio Civile

Sede di L'Aquila - Via Verzieri – Preturo

67100 L'Aquila

pec: geniocivile.regionaleaq@pec.regione.abruzzo.it

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

DC-24 Servizio Regionale del Genio Civile

Sede di Pescara - Via Catullo, 2

65127 Pescara

pec: geniocivile.regionalepe@pec.regione.abruzzo.it

Provincia di Chieti

Servizio Attività Tecniche Territoriali

Via Asinio Herio, 75

66100 – Chieti

pec: protocollo@pec.provincia.chieti.it

Provincia di Teramo

Genio Civile Provinciale - Servizio Difesa Suolo -

Piazza Martiri Pennesi, 29

64100 – Teramo

pec: provincia.teramo@legalmail.it

Provincia di Pescara

Servizio Genio Civile

Piazza Italia, 30 - 65129 – Pescara

pec: provincia.pescara@legalmail.it

Provincia di L'Aquila

Servizio Genio Civile - Via Saragat

67100 - L'Aquila

pec: protocollo@cert.provincia.laquila.it

e p.c. Al Direttore
della Direzione Lavori Pubblici
SEDE



GIUNTA REGIONALE

Oggetto: domande per concessioni di derivazione di acque pubbliche – pubblicità - ex art. 7 del R.D. del 11/12/33 n. 1775 – Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici – Circolare esplicativa

PREMESSO:

- che l'art. 7 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 stabilisce:
 - “Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all'ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa”.
 - ... omissis ...
 - L'Ufficio del Genio civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel Foglio degli annunci legali delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque. Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioè: luogo di presa, quantità di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione.
 - ... omissis ...
 - Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi sopra indicati.
 - Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del Genio civile.
 - In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.
 - ... omissis ...
- che l'art. 14 “Pubblicazioni” del D.P.G.R. 13 agosto 2007, n. 3/Reg. recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee” dispone:
 - 1. Espletati gli adempimenti di cui all'art. 12 ed acquisiti i pareri di cui all'art. 13, fatta eccezione per il nulla osta di cui al comma 3, lettera c), il Servizio Procedente provvede a dare notizia della domanda e dell'avvio del procedimento mediante la pubblicazione dell'ordinanza di istruttoria, redatta sulla base dello schema di cui all'allegato C - parte I, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
 - ... omissis ...
 - 4. Ai fini dell'ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del Servizio Procedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione.



GIUNTA REGIONALE

- 5. La pubblicazione, corredata degli elementi di cui all'art. 8, comma 2, della L. n. 241/1990, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3, della citata L. n. 241/1990.
- che dal combinato disposto dell'art. 7 del Regio Decreto 1775/1993 e l'art. 14 comma 2 del D.P.G.R. 13 agosto 2007 n. 3/Reg la pubblicazione che segue alla presentazione della domanda di concessione deve contenere esclusivamente alcuni dati principali che sono:
 - a) l'Autorità Concedente;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) il Servizio Procedente ed il responsabile del procedimento;
 - d) i dati identificativi del richiedente;
 - e) la data di presentazione della domanda;
 - f) la portata massima e media di acqua richiesta, espressa in moduli o l/s oppure in m³/anno;
 - g) il luogo di presa;
 - h) il luogo di eventuale restituzione;
 - i) l'uso della risorsa idrica;
 - j) il luogo presso il quale la domanda e il progetto sono depositati ed i giorni in cui questi atti sono consultabili dal pubblico;
 - k) i Comuni ed i giorni di affissione all'Albo Pretorio;
 - l) i termini e modalità per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali;
 - m) gli Enti ai quali è inviata copia della suddetta ordinanza;
 - n) il giorno ed il luogo della conferenza di servizi e della visita locale di istruttoria, ove ritenuta necessaria dal Servizio Procedente, con espressa indicazione che, nel caso di ammissione di domande concorrenti, la visita potrà essere rinviata ad altra data;
 - o) la data entro la quale deve concludersi il procedimento ai sensi dell'art. 43 ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Autorità Concedente.
- che l'Allegato C - PARTE I D.P.G.R. 13 agosto 2007 n. 3/Reg riassume lo schema di ordinanza di istruttoria che deve indicare il luogo di deposito della domanda, unitamente agli atti del progetto ed il periodo di decorrenza "dal ----- al ----- a disposizione di chiunque intenda prenderne visione ...";

RICHIAMATA la sentenza n. 6488/2008 del TAR Lazio sez. I che in merito all'accesso agli atti in situazioni concorrenziali tra offerte in procedura ad evidenza pubblica ha precisato che *"La giurisprudenza ha ripetutamente avuto modo di affermare, infatti, che il diritto di accesso presuppone comunque la sussistenza di un interesse (necessariamente connotato da attualità) ai fini della tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (e cioè un interesse personale concreto, ricollegabile da uno specifico nesso al soggetto che avanza la pretesa) e che la documentazione richiesta (individuata o comunque individuabile) sia direttamente riferibile a tale interesse"* ed ancora che *"solo i soggetti utilmente ammessi alla ponderazione comparativa delle offerte si trovano destinatari di una posizione qualificata e*



GIUNTA REGIONALE


differenziata che consente ai medesimi l'esercizio del diritto di accesso relativamente alle proposte presentate da altri concorrenti".

TUTTO CIÒ PREMESSO

si precisa:

- l'obbligo della pubblicazione attiene all'ordinanza di istruttoria che deve contenere i dati espressamente indicati all'art. 7 del R.D. 1775/93 richiamati anche all'art. 14 del D.P.G.R. 13 agosto 2007, n. 3/Reg;
- l'ammissione in concorrenza di altre domande tecnicamente incompatibili, riguarda solo quelle acquisite entro i trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURA dell'ordinanza di istruttoria e considerate valide dal Servizio competente;
- il periodo di decorrenza nel quale è possibile prendere visione della domanda e del progetto depositati presso il Servizio competente è quello successivo ai trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURA, vale a dire al giorno successivo la scadenza di presentazione delle domande in concorrenza per un periodo di
- che, onde evitare una possibile violazione del segreto tecnico, commerciale o industriale, nel rispetto della L. 241/90 e di autorevole giurisprudenza, l'enunciato "a disposizione di chiunque intenda prenderne visione" deve intendersi come chiunque sia legittimato a farlo (i titolari di interesse qualificato quali i soggetti che hanno presentato una domanda in concorrenza valutata dal Servizio tecnicamente incompatibile, i titolari di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio) purché abbiano fatto pervenire osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione entro, e non oltre, i trenta giorni di pubblicazione sul BURA.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito Internet della Regione Abruzzo (Sezione Ambiente e Territorio, sottosezione Acque Pubbliche/Pubblicazioni, www.regione.abruzzo.it/acquepubbliche/).

L'estensore
(dr.ssa Ippolita Tizzani)


IL DIRIGENTE
(avv. Sebastiana Parlavecchio)
